

2020 - 07 - 14

***Il DPR per gli ambiti di attività dell'Ordine dei Fisici
ancora non arriva.***

***Publicato il bando I sessione 2020 per l'iscrizione
nell'Elenco Professionale di ANFeA***

La transizione della professione di Fisico dalla regolamentazione ex lege 4/2013 alla nuova regolamentazione ordinistica **si sta prolungando oltre ogni attesa**. Il punto cruciale discende dal fatto che **la legge 4/2018 ha classificato la professione di Fisico come professione sanitaria senza peraltro definirla** (a parte le classi di laurea) **con l'individuazione di attività e competenze**. Si deve pertanto aspettare il **decreto di aggiornamento del DPR 328/2001** che dovrà definire gli ambiti di attività e le competenze del Fisico.

Il ritardo nell'emissione del nuovo DPR ha determinato **l'esclusione dei laureati in fisica dagli Esami di Stato** nelle sessioni 2019 ([O.M. MIUR n. 5 del 3 gennaio 2019](#)) e 2020 **impedisce ai liberi professionisti, ai lavoratori autonomi e parasubordinati e a tutti i laureati dopo il 2013 di iscriversi all'Ordine**.

L'anomala evoluzione del processo di transizione, sinteticamente riassunto più avanti, conferma la correttezza della **decisione di ANFeA**, associazione di riferimento per il "Professionista in fisica" ai sensi della L. 4/2013, di **continuare a gestire il proprio [Elenco professionale](#)**.

In data 10 luglio 2020 è **stato pubblicato il [Bando](#) di iscrizione all'Elenco Professionale – I sessione 2020**.

La [domanda di iscrizione](#) con i necessari allegati **va inviata a presidente@anfea.it entro il 10 settembre 2020**.

L'iscrizione nell'Elenco professionale è **riservata ai Soci ANFeA**. Per aderire all'Associazione si consulti questo [link](#).

Una breve sintesi dell'evoluzione della professione di Fisico a seguito della [L. 3/2018](#) che, all'art. 8, **ha istituito l'Ordine dei Chimici e dei Fisici**, è la seguente.

1. La regolamentazione della Professione di Fisico ha formalmente inizio con la [legge 4/2013](#) che regola le professioni non ordinistiche, che **non possono peraltro riguardare attività**: i) *riservate a soggetti iscritti in albi o elenchi*, ii) **riservate alle professioni sanitarie**; iii) disciplinate da specifiche normative. La L. 4/2013 prevede che la qualificazione della prestazione professionale **si basi sulla conformità a norme tecniche UNI**. La [Norma UNI 11683:2017](#) è attualmente l'unico documento ufficiale che definisce le competenze e le attività del Fisico professionista nel rispetto della L. 4/2013.

2. Le **attività professionali definite dalla Norma UNI**, nessuna delle quali è stata considerata attività sanitaria in fase di emanazione della Norma e sulle quali è modellato l'Elenco Professionale di ANFeA, **sono state tutte inserite nel Documento** preparato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, in collaborazione con le Associazioni dei fisici. Tale [Documento](#) è stato inviato a dicembre 2018 al Ministero della Salute che deve emettere il nuovo Decreto. Nel

febbraio 2019 il **MIUR ha comunicato al MdS** quanto segue: i) il personale universitario e degli Enti Pubblici di Ricerca **ha obbligo di iscrizione agli Ordini solo per le attività a carattere professionale**; ii) si ritiene che gli **ambiti di attività professionale** di competenza delle professioni sanitarie introdotte all'articolo 4 del L. 3/2018 *debbano essere definiti con esplicito riferimento a profili di interesse sanitario*; iii) si richiede di **includere il MIUR fra gli interlocutori istituzionali** del processo di definizione del regolamento dell'ordine dei Chimici e dei Fisici e delle relative attività di competenza.

3 L'allungarsi del ritardo per l'emanazione del D.P.R. rende difficile prevedere quale sarà la soluzione finale. Nel caso che **tutti gli ambiti di attività individuati dalla Norma UNI 11683:2017 possano rientrare in esso, la professione di Fisico ex lege 4/2013 cesserà di esistere** e con essa l'Elenco Professionale di ANFeA; in caso contrario **le attività "non sanitarie" escluse dall'Ordine potranno continuare a essere regolamentate dalla L. 4/2013.**

4. Nell'attesa ANFeA ha ritenuto **utile e necessario continuare ad agire come associazione professionale rappresentativa delle professione di Fisico ex L. 4/2013**, definita dalla Norma UNI 11683:2017, e in particolare nella gestione dell'EP, in quanto i soci professionisti potranno trarre vantaggio dall'essere iscritti in esso sia nel caso che possano iscriversi all'Ordine e ancor più nel caso che la tipologia della loro attività professionale fosse classificata dal citato D.P.R. come non sanitaria e quindi non rientrante in quelle riservate ai fisici iscritti all'Ordine.